



**S.p.A. AUTOVIE VENETE**  
**DETERMINA A CONTRARRE**

**comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.**

**OGGETTO: Servizio di consulenza legale relativo a:**

- a) redazione a beneficio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) della lettera di consenso alle richieste di modifica contrattuale formalizzate da S.p.A. Autovie Venete con lettera prot. U/9161 dd. 06.03.2018;**
- b) redazione di un atto di estensione della Lettera di Patronage esistente - sottoscritta dalla Regione a favore di CDP a garanzia del Finanziamento Esistente CDP - altresì a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Nuovo Contratto di Finanziamento CDP sottoscritto in data 27.02.2017, in aderenza alle richieste di modifica contrattuale formalizzate da S.p.A. Autovie Venete a CDP con lettera prot. U/9161 dd. 06.03.2018 e lettera prot. U/11927 dd. 23.03.2018.**

**Impegno di spesa n. 1827/18.**

**PREMESSO CHE**

- in data 27 febbraio 2017, la Società ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP"), autenticato nelle firme dal dott. Camillo Giordano Notaio in Trieste, Rep. 106760, Racc. 18570 (il "Nuovo Contratto di Finanziamento CDP") per un importo di Euro 300.000.000,00 (il "Nuovo Finanziamento CDP");
- ai sensi dell'art. 13.1 del Nuovo Contratto di Finanziamento la Società è tenuta a corrispondere a CDP – a far data dal 31 dicembre 2017 – una commissione di mancato utilizzo per un importo da calcolarsi su base giornaliera applicando un tasso dello 0,5% annuale sulle somme erogate e non cancellate del Nuovo Finanziamento CDP;
- in adempimento agli artt. 13.1 dei Finanziamenti Esistenti CDP la Società già provvede al versamento in favore di CDP, alle ivi previste scadenze, di un'analogha commissione di mancato utilizzo pari a 30 *basis points* da calcolarsi su base annua rispetto agli importi non erogati e non cancellati;
- al fine di evitare una duplicazione in capo alla Società degli oneri finanziari dovuti a CDP a titolo di commissione di mancato utilizzo a fronte della medesima provvista finanziaria - concessa con i Finanziamenti Esistenti CDP e con il Nuovo Finanziamento CDP - la Società,

- con nota di data 06.03.2018 prot. U/9161, ha richiesto a CDP di voler procedere alla modifica dell'art. 13.1 del Nuovo Contratto di Finanziamento CDP (commissione di mancato utilizzo);
- ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Contratto di Finanziamento CDP, l'obbligazione di CDP di concedere ed erogare l'importo richiesto dalla Società a titolo di Primo Utilizzo è sospensivamente condizionata al perfezionamento di talune condizioni tra cui, tra le altre, vi è il rilascio da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di un'apposita Lettera di Patronage c.d. "forte", da sottoscrivere in termini conformi al modello allegato al medesimo Contratto di Finanziamento CDP;
  - la Regione Autonoma F.V.G., nell'ottica di evitare una duplicazione della propria esposizione finanziaria connessa, da un lato alla garanzia già rilasciata rispetto ai Finanziamenti Esistenti CDP - di cui alla vigente Lettera di Patronage sottoscritta in data 20.05.2014 e successivamente integrata in data 30.06.2016 - e, dall'altro, alla garanzia da rilasciarsi rispetto al Nuovo Contratto di Finanziamento CDP, nonché in ragione del limite previsto all'art. 13, comma 19, della L.R. 14/2012 (così come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 6 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5), chiedeva alla Società di modificare il testo della nuova Lettera di Patronage, allegato K, da rilasciarsi in favore di CDP;
  - la Società, in ragione di un tanto, con la sopraccitata nota prot. U/9161 dd. 06.03.2018, successivamente integrata con nota prot. U/11927 dd. 23.03.2018, formulava istanza nei confronti di CDP, volta ad ottenere la modifica della Lettera di Patronage c.d. "forte" da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione Regionale a garanzia del Nuovo Contratto di Finanziamento CDP, nei termini richiesti dalla Regione F.V.G.;
  - il servizio di consulenza legale di cui in oggetto risulta indispensabile in quanto, al fine di poter addivenire alle modifiche contrattuali richieste da parte di S.p.A. Autovie Venete con note prot. U/9161 dd. 06.03.2018 e prot. U/11927 dd. 23.03.2018, CDP ha evidenziato la necessità di ottenere l'assistenza del proprio Consulente Legale (nota dd. 02.03.2018 - prot. U/13034 dd. 29.03.2018);
  - è necessario, pertanto, provvedere ad affidare il servizio di consulenza legale di cui in oggetto, meglio descritto nella nota allegata all'IDS n. 1827/18;
  - la Società è tenuta a provvedere direttamente all'affidamento del servizio ed all'assunzione dei relativi oneri in quanto beneficiaria ultima dell'operazione di finanziamento;
  - la durata del servizio è fissata in trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'accettazione dell'ordine da parte dell'operatore economico;
  - l'importo del servizio è stimato in complessivi Euro 5.000,00, al netto dell'I.V.A., oltre ad oneri e spese;
  - il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Legale e Societario;
  - il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
  - è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 1827/18 per un importo pari ad Euro 9.000,00;

- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

#### CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Affari Societari e Legale, dott. Sante Luca Valvasori, giusta atto di nomina prot. Atti/1249 dd. 11.04.2018;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Sante Luca Valvasori, Responsabile dell'Unità Organizzativa Affari Societari e Assistenza Legale e Direttore della Direzione Affari Societari e Legale, così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int/4843 del 23.12.2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19.03.2018) all'operatore economico Legance Avvocati Associati in quanto:
  - Legance Avvocati Associati risulta avere piena conoscenza del Nuovo Contratto di Finanziamento CDP e dei precedenti Contratti di Finanziamento Esistenti CDP oggetto delle modifiche contrattuali cui il servizio di consulenza è diretto, in quanto Consulente Legale che ha assistito ed assiste CDP nella redazione e nell'esecuzione del citato Nuovo Contratto di Finanziamento - come si evince dal testo contrattuale alla voce "Definizioni" art. 1.2 - e dei precedenti Contratti di Finanziamento Esistenti CDP;
  - Legance Avvocati Associati, quale Consulente Legale nominato da CDP ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento CDP, è il professionista di cui CDP già si avvale per le necessarie attività di consulenza legale connesse all'esecuzione del Nuovo Contratto di Finanziamento, attività i cui costi risultano a carico della Società ai sensi dell'art. 13.3, lettera e), del medesimo contratto;
  - L'attività oggetto dell'affidamento è strettamente connessa e collegata a quella già svolta da Legance Avvocati Associati in favore di CDP relativamente al Nuovo Contratto di Finanziamento CDP di cui al punto precedente;
  - CDP ha manifestato alla Società la necessità di essere assistita dal proprio Consulente Legale al fine di dar corso alle modifiche contrattuali richieste dalla Società;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'impegno di spesa n. 1827/18 dd. 13.04.2018, nonché nell'allegato preventivo prot. E/11804 dd. 22.03.2018;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26, del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

#### VISTO

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di Amministrazione trasparente;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed in particolare l'art 7;
- la procura speciale del 28.11.2017, rilasciata al dott. Sante Luca Valvasori Direttore della Direzione Affari Societari e Legale;

#### RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, in ragione della procura speciale del 28.11.2017 il Direttore della Direzione Affari Societari e Legale svolge i compiti che il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

#### TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI SOCIETARI E LEGALE

#### DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società il servizio in oggetto, all'operatore economico Legance Avvocati Associati in quanto si ritiene congruo il prezzo offerto dall'Operatore Economico con nota dd. 15.03.2018, prot. E/11804 dd. 22.03.2018, nonché in ragione delle motivazioni evidenziate dal R.U.P.;
- di definire l'importo dell'affidamento in euro 5.000,00, IVA esclusa, oltre ad oneri e spese;
- di individuare la durata del servizio in trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'accettazione dell'ordine da parte dell'operatore economico;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'impegno di spesa n. 1827/18 dd. 13.04.2018, nonché nell'allegato preventivo prot. E/11804 dd. 22.03.2018 che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del

comma 1 dell'art. 29, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;

- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 1827/18 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.


Trieste, li 16.04.2018

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

*e*

*DIRETTORE AFFARI SOCIETARI E LEGALE*

Dott. Sante Luca Valvasori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Valvasori', written over the printed name.

Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 14/05/2018